

COMUNE DI NAPOLI
TESTO COORDINATO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.42 del 03.10.2012

JLL

SL *↓*

INDICE

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Titolo 2 – COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Titolo 3 – TOPONOMASTICA

Titolo 4 – COMPETENZE

Titolo 5 – NUMERAZIONE CIVICA

Titolo 6 – ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

Titolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page. There are three distinct marks: a set of initials 'MM' at the top, a large stylized signature below it, and a small circular stamp or mark to the right of the initials.

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Napoli tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città e le pari opportunità di genere.
2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere, la numerazione civica e le iscrizioni commemorative.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per Onomastica si intende l'insieme dei nomi propri di una lingua o di una regione
- b) per Toponimo si intende il nome di un luogo
- c) per Toponomastica si intende l'insieme dei nomi propri dei luoghi e lo studio scientifico dei nomi di un luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

TITOLO 2 – COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Articolo 3 – Composizione

1. E' istituita la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina, così costituita:

⑩ Sindaco o un Suo delegato	Presidente
⑩ Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia	Componente
⑩ Presidente della Società Napoletana di Storia Patria	Componente
⑩ Direttore dell'Archivio di Stato	Componente
⑩ Direttore della Direzione Cultura del Comune di Napoli	Componente
⑩ Coordinatore Dipartimento Urbanistica	Componente



⑩ Altri cinque componenti, da scegliere tra persone con riconosciuta competenza in materia, di cui 2 nominati dal Sindaco e 3 eletti dal Consiglio Comunale.

⑩ Un funzionario dei Servizi Statistici con funzioni di Segretario Verbalizzante senza diritto di voto;

2. La Commissione rimane in carica per l'intera durata della Consiliatura.

Articolo 4 - Compiti

1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina esprime il suo parere, obbligatorio ma non vincolante,:

a) per la denominazione di nuove aree di circolazione, ovvero di aree di circolazione già esistenti, ma prive di toponimi;

b) per la sostituzione di toponimi già esistenti;

c) per la edificazione di monumenti o per la apposizione di lapidi o altri ricordi permanenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione di monumenti, lapidi o ricordi nei Cimiteri o nelle Chiese;

d) per la denominazione delle Scuole, delle Biblioteche, dei Parchi e di qualsiasi altro luogo di proprietà o nella disponibilità dal Comune.

Articolo 5 – Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con indicazione degli argomenti da trattare.

2. La convocazione avviene, di regola, con almeno sette giorni di preavviso, salvo casi di urgenza per i quali è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore trasmesso anche mediante posta elettronica.

3. I componenti di nomina sindacale, se assenti ingiustificati a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Il Sindaco provvede alla nomina dei sostituti, che restano in carica fino alla fine della Consiliatura.

4. I componenti di diritto, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da loro delegati.

5. La Commissione non può esprimere il proprio parere in assenza del Presidente.

6. Le proposte sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti e comunque di non meno di cinque Componenti; in caso di parità di voti prevale il parere del Presidente.

7. Le votazioni sono palesi.



8. I pareri espressi dalla Commissione sono raccolti in verbali, distinti per ciascuna riunione della Commissione e redatti dal Segretario della stessa, il quale ne cura la tenuta.

9. I verbali devono essere firmati da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

10. La Commissione prima della decisione sente il presidente della Municipalità competente per territorio il quale fa pervenire il proprio parere entro 15 giorni dalla richiesta. Scaduto detto termine, la commissione decide anche senza il parere del Presidente della Municipalità.

11. La Commissione può sentire soggetti interni ed esterni all'Amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti.

12. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

TITOLO 3 – COMPETENZE

Articolo 6 – Ufficio Toponomastica

1. Il Regolamento di Organizzazione individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- istruttoria delle proposte di denominazione e modifica dell'onomastica stradale;
- studi per la programmazione dell'assetto territoriale e sull'ambiente naturale urbano;
- impiego dei sistemi informatici nel campo della cartografia e della gestione di dati territoriali ed ambientali;
- cartografia di base e tematica (reticoli amministrativi, statistici, elettorali);
- grafo del sistema viario;
- formazione e aggiornamento delle basi territoriali (Piano Topografico);
- delimitazione delle località abitate;
- ripartizione del territorio in sezioni di censimento;
- compilazione e aggiornamento dell'Insulario;
- compilazione dello stradario ausiliario di sezione di censimento;
- compilazione dello stradario collegato all'Insulario;
- formazione e ordinamento dello Schedario concernente l'Onomastica delle "Aree di Circolazione";

- compilazione e aggiornamento dello Stradario;
- revisione della numerazione civica;
- pulizia e decoro delle targhe storiche e toponomastiche, mediante attività di manutenzione, recupero e ripristino;
- attività connesse alla pulizia e al decoro delle basi di monumenti.

Articolo 7 – Altre competenze

1. Le decisioni inerenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, il testo di lapidi ed iscrizioni, l'individuazione dei luoghi per la posa di lapidi e cippi e analoghi manufatti e monumenti e le caratteristiche degli stessi, sono assunte dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione Comunale per la Toponomastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento.

2. Le deliberazioni assunte in proposito dalla Giunta devono riportare il parere espresso in proposito dalla Commissione Comunale per la Toponomastica e la motivazione dell'eventuale decisione assunta in difformità dal parere stesso.

Articolo 8 - Diritto di iniziativa

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:

- Sindaco
- assessore delegato
- consiglieri comunali
- consigli delle Municipalità
- enti pubblici o privati
- associazioni a carattere nazionale o locale
- partiti politici
- organizzazioni sindacali
- almeno 100 residenti.

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art. 11 del presente regolamento.

4. Le richieste di denominazione approvate con i 2/3 del Consiglio Comunale sono immediatamente esecutive con atto di Giunta.

Articolo 9 – Compiti

1. Tutti gli uffici comunali hanno l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Toponomastica i provvedimenti che possano riguardare l'onomastica cittadina.

TITOLO 4 - TOPONOMASTICA

Articolo 10 – Finalità

1. L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna omogeneizzandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite, tenuto conto dei principi di pari opportunità nella declinazione toponomastica al maschile e al femminile.


Articolo 11 - Criteri

1. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali.

2. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:

a. prima della attribuzione di ogni nuovo toponimo è accertata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, va verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;

b. i nuovi nomi da assegnare sono strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione è indicativa dell'interesse della comunità;



- c. non è data la stessa denominazione ad aree di circolazione della medesima specie;
 - d. non vengono apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate, fatti salvi casi eccezionali ampiamente motivati;
 - e. in ossequio al principio di pari opportunità di cui all'art. 10, reperire i nuovi nomi femminili da assegnare tra cittadine napoletane o comunque campane; italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con la città; donne di cultura scientifica, letteraria o di rilevanza sociale, per istituti scolastici, biblioteche o luoghi di cultura di proprietà o nella disponibilità del Comune.
3. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini.
4. è possibile mediante apposizione di dicitura (ad esempio: il quartiere) o cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.
5. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni salvo eccezioni, per i caduti di guerra o per cause nazionali su proposta del Consiglio Comunale.

Articolo 12 - Targhe viarie

1. L'Ufficio Tecnico del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe, di materiale resistente, indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Salvo quanto disposto dal nuovo codice della strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del luogo.
3. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 80 x 50 (h) per quelle a muro, di cm. 64 x 43 (h) per quelle su palo e cm. 80 x 25 (h) per quelle a bandiera su palina.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Articolo 13 – Comunicazioni

1. Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa il Servizio



Anagrafe per i consequenziali adempimenti ed i principali enti pubblici interessati per gli adeguamenti del caso.

Articolo 14 - Localizzazione targhe

1. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt.2,50 dal suolo.
2. In caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.

Articolo 15 – Stradario

1. L'Ufficio Toponomastica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

TITOLO 5 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 16 - Modalità di attribuzione del numero civico

1. Il Comune assegna alle porte e agli accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere i numeri civici -la cui relativa targhetta deve essere posta a cura e spese dei proprietari dei fabbricati - secondo le modalità di cui al comma seguente. Nelle more, l'Ufficio Toponomastica provvede, mediante vernice rossa, all'apposizione del relativo civico.
2. La nuova numerazione civica è realizzata preferibilmente seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT ed in particolare:
 - nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;
 - nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico ;



-i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Articolo 17 - Numerazione civica fuori dei centri abitati

1. La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purchè brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

Articolo 18 - Tipologia accessi

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc.,
2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
3. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 19 - Soppressione numeri civici

1. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

Articolo 20 - Targhette di numerazione civica

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - cm. 15x10 (h) e in materiale lapidico o metallico;
 - la targhetta può riportare il quartiere ed il nome dell'area di circolazione.
2. La posa in opera di una nuova targhetta spetta al proprietario il quale dovrà provvedere, entro 30 giorni, dall'assegnazione del numero stesso.



3. Per gli edifici di carattere storico la targhetta dovrà essere in marmo bianco di dimensioni cm. 20 x 16 (h) e riportare unicamente il numero civico.

Articolo 21 – Oneri

1. Il Comune si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'apposizione della stessa qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato.

Articolo 22 - Richiesta numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario c/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. Alla domanda dovranno essere allegate:

- una planimetria con l'indicazione del fabbricato (almeno in scala 1:1000) e l'individuazione dell'ingresso principale e secondario;
- copia del certificato catastale.

Articolo 23 - Numerazione interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui non si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:

- l'abitazione
- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
- le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.



4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.
6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Articolo 24 – Obblighi

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.
2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile, in attesa del quale l'Ufficio Toponomastica può assegnare un civico provvisorio.
4. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

TITOLO 6 - ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

Articolo 25 - Iscrizioni lapidarie

1. Le iscrizioni commemorative si riferiscono a:
 - iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
 - iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

Articolo 26 – Proposta

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere alla richiesta presentata alla Commissione, l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti



ai vincoli storico paesaggistici, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati del presente regolamento.

Articolo 27 - Divieti e deroghe

1. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
2. Tale limite non opera quando si tratti di caduti in guerra o per la causa nazionale ed anche nei confronti dei monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
3. La deroga al divieto generale può essere consentita previa autorizzazione della Prefettura.
4. Rispetto al luogo devono essere acquisiti i pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia e dalla Società Napoletana di Storia Patria unitamente al nulla osta definitivo del Prefetto della Provincia di Napoli.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Spese

1. Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune ad eccezione del costo delle targhette e dell'apposizione delle stesse.

Articolo 30 – Aggiornamento

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica.
2. Nelle fasi transitorie di revisione della numerazione civica, anche a seguito di Censimento generale della popolazione, il Comune, in via temporanea, potrà apporre ed indicare il nuovo numero civico assegnato in attesa di un riordino complessivo dell'intero territorio anche dal punto di vista dell'arredo urbano.



Articolo 31 - Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

fu

